

La natura dell'Irc secondo il Tar del Lazio

Sergio Cicutelli - 2 novembre 2009

Per un paio di giorni prima di ferragosto i telegiornali e le prime pagine dei quotidiani sono stati occupati da una sentenza del Tar del Lazio che sembrava escludere gli insegnanti di religione (Idr) dagli scrutini: grandi polemiche e dichiarazioni sulla laicità della scuola, interviste ai politici e agli esperti di turno, ma in realtà le cose stavano diversamente e un'attenta lettura dei documenti avrebbe consentito di ridimensionare la portata di quella notizia e ricondurla alla sua vera natura, cioè quella di una bufala estiva, una "notizia" abilmente architettata e lanciata al momento più propizio per ottenere una risonanza che non avrebbe meritato. Vediamo allora di ricostruire i fatti ed entrare nel merito della questione.

Irc e credito scolastico

In primo luogo l'oggetto del contendere non è la presenza dell'Idr nello scrutinio ma solo la sua partecipazione alla determinazione del credito scolastico ai fini dell'esame di stato nella scuola superiore. Fin da quando è entrata in vigore la legge 425/97, che riformava i vecchi esami di maturità, si è posto infatti il problema del contributo dell'Irc alla valutazione finale. Il nuovo esame prevede infatti che una quota del punteggio d'esame sia costituita dal credito scolastico, attribuito negli ultimi tre anni di corso in gran parte in base alla media dei voti e in misura minore (all'interno di una banda di oscillazione del punteggio ricavato dalla media dei voti) in base ad altri indicatori fissati dal regolamento contenuto nel DPR 323/98 (frequenza, partecipazione al dialogo educativo, partecipazione alle attività integrative, crediti formativi extrascolastici). Dal momento che l'Irc non esprime una valutazione numerica ed è quindi escluso dalla media dei voti, rischiava di essere escluso dal credito scolastico, rimanendo l'unica attività improduttiva tra quelle svolte dallo studente dentro e fuori della scuola. Per porre rimedio alla situazione, l'OM 128 del 14-5-1999 sugli scrutini ed esami (a firma del ministro Berlinguer) aggiunse agli indicatori fissati dal regolamento anche il giudizio dell'Idr o dell'insegnante incaricato delle attività alternative circa il profitto e l'interesse espresso dagli studenti di rispettiva competenza.

Contro quell'ordinanza venne promosso un ricorso da gran parte delle stesse sigle che poi hanno firmato i ricorsi di cui oggi ci troviamo a parlare. Si lamentava una presunta condizione di privilegio per gli studenti che frequentavano l'Irc o le attività alternative, in quanto potevano contare su un punteggio aggiuntivo negato a chi invece non frequentava nessuna delle due attività didattiche. Il Tar del Lazio, sezione terza bis, con sentenza n. 7101 del 15-9-2000, rigettava ampiamente il ricorso, riconoscendo come la logica del nuovo esame di Stato fosse tale da prevedere diversi profili di merito per gli studenti, dato che «la base che costituisce materia di maturazione del credito scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è talmente ampia che non è richiesta identità di posizione degli alunni dinanzi alle occasioni prospettate». Per coloro che avevano scelto di non frequentare né l'Irc né le attività alternative non si poteva «pretendere che la scelta del nulla possa produrre frutti».

Contro tale sentenza non venne fatto appello, probabilmente per la solidità delle motivazioni che scoraggiava di insistere sull'argomento. L'OM 128/99 veniva intanto confermata dal ministro De Mauro nel 2000 (OM 126) e poi dal ministro Moratti (OM 90/01 e OM 56/02). Dopo il 2002 l'ordinanza annuale sugli scrutini ed esami non fu più emanata ma le sue disposizioni erano sostanzialmente entrate nella prassi delle scuole che continuarono ad applicarle con le modalità varie autonomamente stabilite.

Nel 2007, con il ministro Fioroni, la disposizione sul contributo dell'Irc al credito scolastico venne inserita nella specifica ordinanza sugli esami di Stato (OM 26 del 15-3-2007), con alcune

precisazioni che ne estendevano l'efficacia anche a coloro che in alternativa all'Irc avessero scelto di svolgere studio individuale assistito o non assistito (purché certificato secondo le modalità deliberate dalla scuola) o di uscire da scuola (qualora il tempo corrispondente fosse stato impiegato per attività riconoscibili in termini di credito formativo). Le identiche disposizioni erano poi confermate dal medesimo ministro Fioroni l'anno successivo con l'OM 30 del 10-3-2008 e dal ministro Gelmini con l'OM 40 dell'8-4-2009.

Contro le ordinanze del 2007 e 2008 sono stati promossi distinti ricorsi, riuniti nella trattazione offerta dalla sentenza che oggi ci troviamo a commentare.

La questione della valutazione

Nel frattempo, il fronte laicista aveva continuato la sua battaglia contro l'Irc continuando a individuare nella valutazione il punto critico della sua identità scolastica.

La CM 84 del 10-11-2005 proponeva una serie di innovazioni, in applicazione delle nuove prospettive valutative introdotte dalla riforma Moratti, e tra queste suggeriva in un allegato esemplificativo di poter reinserire l'Irc in un unico documento di valutazione, nonostante l'art. 309 del DLgs 297/94 ne prescrivesse la valutazione su un foglio a parte. Contro questa circolare vennero promossi ricorsi da alcuni privati (dietro i quali erano le solite organizzazioni) ed il Tar del Lazio, con ordinanze nn. 741 e 742 del 1-2-2006, accolse i ricorsi in via cautelare costringendo il Ministero ad emanare le note del 3-2-2006, del 9-2-2006 e del 12-2-2006 con cui si precisava che le istituzioni scolastiche avrebbero prima "potuto" e poi "dovuto" redigere le consuete schede separate di valutazione dell'Irc.

Si era occupata di questo contenzioso la sezione terza quater del Tar del Lazio, che da allora sarebbe diventata il prezioso alleato del fronte laicista promotore dei ricorsi anti-Irc. Il collegio giudicante – composto dal dr. Mario Di Giuseppe, presidente, e dal dr. Umberto Realfonzo, relatore, di volta in volta affiancati da un terzo giudice – si sarebbe occupato ancora di questioni relative all'Irc facendo valere ogni volta una singolare linea interpretativa, in perfetta sintonia con i ricorrenti ma sostanzialmente isolata rispetto alla grande maggioranza della giurisprudenza amministrativa e costituzionale in merito.

Sulla questione della scheda di valutazione, infatti, pur nella sinteticità delle ordinanze citate (che non prevedono motivazione), il Tar riteneva scorretto «l'inserimento della religione cattolica nell'ambito delle materie curricolari», trascurando però il dettato delle sentenze nn. 203/89, 13/91 e 290/92 della Corte costituzionale che ne avevano riconosciuto la piena curricolarità.

I giudici della sezione terza quater erano un paio di anni dopo interessati dalla prima puntata del contenzioso di cui oggi commentiamo il seguito. Con tempismo sapientemente calcolato, infatti, il 9-5-2007 era promosso ricorso contro il riconoscimento del contributo dell'Irc al credito scolastico previsto dall'OM 26/07 ed il Tar interveniva con ordinanza di sospensione cautelare n. 2408 del 23-5-2007, praticamente alla vigilia degli scrutini finali. Pochi giorni dopo il Consiglio di Stato, cui il Ministro aveva fatto appello, disponeva con decreto presidenziale cautelare (sez. VI, n. 2699) la sospensione dell'ordinanza del Tar e il 12-6-2007, con ordinanza n. 2920, accoglieva l'appello del Ministero ed annullava l'ordinanza del Tar.

Due sono gli aspetti che vale la pena notare in questa vicenda: da un lato la scelta dei tempi e l'ampia risonanza mediatica che ottenne all'epoca il ricorso e l'ordinanza del Tar (mentre la sentenza di annullamento del Consiglio di Stato non trovò alcuno spazio sugli organi di informazione); dall'altro le motivazioni che, sempre nella essenzialità delle ordinanze, lasciano trapelare stantie e immotivate pregiudiziali anti-Irc (da una parte l'OM 26/07 è infatti accusata di non rispettare «l'insegnamento della religione come una materia extracurricolare, come è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che se ne avvalgono – non fa parte della pagella ma deve essere comunicato con una separata "speciale nota"»; dall'altra, «sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del "credito scolastico" di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una di-

sparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso e né usufruiscono di attività sostitutive»). La stessa linea argomentativa caratterizzerà, come vedremo, la sentenza di questa ultima estate.

Contestazioni vecchie e infondate

La sentenza 7076 del 17-7-2009 riunisce i ricorsi promossi in due riprese da un cartello di privati, associazioni e istituzioni religiose non cattoliche. Il primo ricorso è quello su cui la sezione terza quater del Tar del Lazio si era già pronunciata; il secondo è stato promosso l'anno successivo contro l'identica OM 30 del 10-3-2008 relativa agli esami dell'anno successivo. Nel passaggio dal primo al secondo ricorso è cresciuto il numero dei ricorrenti, arrivato a 24 sigle più due privati: dispiace riconoscere tra costoro almeno nove associazioni o comunità religiose non cattoliche (che hanno scelto da tempo una linea di netta opposizione all'Irc) e associazioni professionali storiche di docenti (CIDI, FNISM, MCE).

Non soddisfatte dell'esito negativo del ricorso promosso nel 2007, le sigle tornano a proporre esattamente le stesse obiezioni contro l'ordinanza 2008, lamentando tre gravami fondamentali: 1) la violazione del divieto di discriminazione fissato dallo stesso Concordato del 1984 come conseguenza della scelta effettuata sull'Irc; 2-a) la disparità di trattamento tra chi si avvale dell'Irc e chi non se ne avvale, 2-b) l'indeterminatezza dei criteri di valutazione del credito scolastico che possono dar luogo ad ulteriori discriminazioni, 2-c) la tardiva pubblicazione delle istruzioni che fissano criteri per la valutazione di attività scelte in precedenza; 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del Concordato stesso per la disparità di trattamento tra le diverse confessioni religiose. Con atti separati alcuni hanno anche sostenuto che l'attribuzione del credito condizionerebbe la scelta di avvalersi dell'Irc.

Per evidenti ragioni di spazio non ci possiamo soffermare sulle questioni procedurali sollevate dalla difesa o sulle argomentazioni proposte dalle altre parti costituite in giudizio a sostegno dell'Irc, volendo concentrare l'attenzione solo sulla sentenza del Tar in quanto indicativa di una mentalità che fatica a rassegnarsi al quadro neoconcordatario e trova abilmente occasioni di propaganda antireligiosa o anticattolica. Non intendiamo cadere nella trappola della polemica ideologica, in cui sono caduti tanti degli intereventi favorevoli o contrari che si sono espressi in proposito; vogliamo solo rimanere sul piano dei contenuti giuridici, che già da soli consentono di smontare il castello accusatorio dei ricorrenti e del collegio giudicante del Tar del Lazio.

Nel merito, pare abbastanza facile ribattere ai ricorrenti che: 1) il divieto di discriminazione, in ragione del principio costituzionale di uguaglianza, non può essere interpretato a senso unico come possibile solo nei confronti di chi non si avvale dell'Irc ma deve valere anche a tutela di coloro che si avvalgono dell'Irc, impedendo che siano posti in difficoltà con il tentativo di rendere inefficace ai fini scolastici la scelta effettuata; 2-a) la scelta sull'Irc inevitabilmente determina una condizione diversa tra chi se ne avvale e chi non se ne avvale (altrimenti non avrebbe senso scegliere) e si deve solo evitare che la diversità diventi discriminazione con l'imposizione di una condizione peggiore (ad entrambe le parti) in ragione di quella scelta; 2-b) i criteri di valutazione sono istituzionalmente affidati alla discrezionalità delle singole scuole a motivo della loro autonomia (DPR 275/99, art. 4, c. 4) e del carattere tecnico della valutazione stessa; 2-c) le ordinanze sugli esami sono sempre state pubblicate in corso d'anno con istruzioni che si ripetono ogni volta per consuetudine consolidata, anche se si deve riconoscere che la sede più appropriata per le disposizioni sull'Irc sarebbe stata il regolamento dell'esame o una sua integrazione; 3) la legittimità costituzionale dell'art. 9 del nuovo Concordato è stata riconosciuta una prima volta dalla Corte costituzionale con la sentenza 203/89, ma qui si intravede una nuova contestazione, relativa non tanto alla difesa della libertà religiosa individuale (garantita dalla facoltatività dell'Irc) quanto all'uguaglianza tra confessioni religiose, ma la distinta definizione delle rispettive condizioni negli articoli 7 e 8 della Costituzione dovrebbe sufficientemente convincere circa la legittimità delle soluzioni adottate. Inoltre, è

proprio la sentenza 203/89 ad affermare che «tra i principi supremi dell'ordinamento non rientra l'esigenza di trattare in modo identico tutte le confessioni religiose».

Contro l'identità scolastica dell'Irc

Nonostante il primo ricorso fosse stato già risolto con il citato annullamento del Consiglio di Stato, il Tar ne mantiene in vita le motivazioni in quanto rinnovate dal ricorso del 2008 e, incurante della posizione contraria già espressa dall'organo superiore, torna a ribadire le sue convinzioni.

La linea argomentativa del Tar è riassumibile nella tesi della natura religiosa e non scolastica dell'Irc, nonostante il Concordato del 1984 lo ponga «nel quadro delle finalità della scuola» e rinvii alla successiva Intesa del 1985 la determinazione di quegli aspetti che ne fanno un insegnamento scolastico a tutti gli effetti (programmi didattici, libri di testo, percorsi di formazione degli Idr). Non è forse un caso che spesso, quando non cita formalmente norme costituite, il Tar parli di scelta della “religione cattolica” e non di scelta dell’“insegnamento” della religione cattolica, non volendo – forse inconsciamente – riconoscere valenza scolastica (di insegnamento) a quella che per esso rimane una scelta di fede e una dichiarazione di appartenenza. La sezione terza quater del Tar del Lazio, in altre parole, colloca l'Irc nell'ambito della «tutela di valori di carattere morale, spirituale e/o confessionale» che da un lato legittimano le diverse confessioni religiose a ricorrere e dall'altro riducono le coordinate scolastiche dell'Irc.

Il Tar del Lazio è consapevole di entrare in contraddizione con se stesso (o almeno con la sezione terza bis, autrice della sentenza 7101 del 2000), ma contesta la logica della precedente pronuncia, fondata «su un presupposto logico e giuridico che non può essere condiviso, cioè che l'insegnamento di una religione, qualunque essa sia (sia cattolica che di altri culti), possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine», dato che «qualsiasi religione – per sua natura – non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa ma attiene all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti».

In tale contesto è ovviamente capzioso l'uso della sentenza 13/91 della Corte costituzionale, che in relazione alle attività alternative vietava di considerare «alternativi ed equivalenti l'Irc ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio della libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona». Si sa che, tolte dal contesto cui appartengono, tante affermazioni possono essere convertite nel loro contrario o piegate a significati originariamente non voluti.

Errori e contraddizioni

Ma la precostituita strategia argomentativa fa accogliere ai giudici Di Giuseppe e Realfonzo, accompagnati in questa occasione dal giudice Amicuzzi (già membro del collegio giudicante della sezione terza bis nel 2000), alcuni grossolani errori tecnici, che non possono essere sottaciuti. Al punto 4.1. della sentenza 7076, attribuiscono al Protocollo addizionale del 1984 (che dichiarano «formalizzato con il d.p.r. 202 del 1990», quando invece fu recepito nell'ordinamento con legge 121/85) la previsione «che gli insegnanti di religione cattolica non avrebbero potuto disporre né di voti, né svolgere esami, ma semplicemente stilare “in luogo” di voti ed esami, una “nota speciale”, nella quale dar conto dell'interesse con il quale ciascuno studente aveva seguito l'insegnamento ed il profitto ottenuto». Come è noto, il divieto di voti e di esami risale alla legge 824/30, applicativa del primo Concordato, e fu trasferito – nonostante il nuovo assetto concordatario – nel Testo Unico del 1994, insieme alla prescrizione di una “nota speciale” che originariamente era disposta dalla stessa legge del 1930 ma che era stata sensibilmente modificata da una risoluzione della Camera dei deputati del 1986, che trasformava detta nota da “inserita” in “consegnata unitamente” alla pagella scolastica (cioè separata).

Più grave, da un punto di vista logico, ci sembra l'inversione operata tra causa ed effetto nel cercare di ricavare la natura dell'Irc dalle sue modalità operative e non dai principi fissati in sede concordataria: se l'Irc non dà luogo a voti ed esami e non compare nella pagella, dice il Tar, allora è illegittima una sua partecipazione a pieno titolo alla determinazione del credito scolastico. Fu questa la tesi sostenuta subito dopo la firma del nuovo Concordato dal fronte laicista, volta a far prevalere i condizionamenti operativi (motivi di debolezza) sul riconoscimento istituzionale del valore della cultura religiosa e della presenza dei principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano (motivi di forza). Non sono bastati venticinque anni di attuazione del nuovo Concordato per ricollocare nella giusta sequenza logica le norme che disciplinano l'Irc.

Del tutto falso, come dimostra la precedente ricostruzione dei fatti, è poi sostenere che le ordinanze del 2007 e 2008 si pongano «in palese contraddizione con le precedenti analoghe ordinanze ministeriali», accreditando una inesistente paternità politica per una disposizione trasversale a tutti i governi degli ultimi dieci anni.

Sul piano interpretativo ci sembra palesemente arbitrario il riferimento alla sentenza 203/89 della Corte costituzionale, intervenuta sull'obbligo dell'attività alternativa rispondendo che non si potevano porre sullo stesso piano la scelta dell'Irc e quella di altre attività. I giudici del Tar sfruttano abilmente alcuni passaggi di quella sentenza per sostenere che l'Irc risulta, secondo l'alta Corte, «non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche» e quindi non equivalente ad una disciplina scolastica, giungendo così alla paradossale conclusione che «sulla considerazione che la religione non è una “materia scolastica” come le altre deve essere ancorato il convincimento circa l'illegittimità della sua riconduzione all'ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi». Ma la Corte costituzionale parlava di equivalenza tra Irc e attività alternative (che non sono nemmeno un insegnamento ma solo un'attività), mentre il Tar gioca con le parole e ne ricava non solo l'extracurricolarità ma addirittura la non scolasticità dell'Irc, contro la logica sottesa alla stessa sentenza della Corte costituzionale che riconobbe a suo tempo la piena legittimità del sistema istituito dal nuovo Concordato, considerandolo «una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana».

L'Irc come affare di fede

In realtà, nel 1989 la Corte costituzionale si espresse in maniera ambigua, scrivendo che «con l'accordo del 18 febbraio 1984 emerge un carattere peculiare dell'insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta». L'Irc non propone assolutamente di aderire ad una fede ma solo di conoscerne correttamente i contenuti, come provano tutti i programmi didattici emanati negli ultimi venticinque anni. D'altra parte, proprio la Corte costituzionale nella stessa sentenza descrive l'Irc come «non implicante una pretesa di adesione diversa o superiore rispetto a quella richiesta per qualsiasi altra materia d'insegnamento».

Il Tar, invece, sfrutta astutamente l'equivoca espressione della Corte costituzionale per sostenere che, «sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa». E ribadisce il concetto introducendo il sospetto che la valutazione dell'Irc sia da collegare «alla misura della adesione ai valori dell'insegnamento cattolico impartito» o addirittura che il profitto degli avvalentisi più convinti «potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria Fede».

Fra le ultime stravaganze argomentative dei giudici della sezione terza quater c'è infine la bizzarra comparazione statistica del peso del credito scolastico ai fini del punteggio d'esame. Come è noto, la legge 1/07 ha modificato il peso originario del credito scolastico portandolo a 25 punti su 100 e riducendo contestualmente il punteggio del colloquio a un massimo di 30 punti. Per accresce-

re il rilievo del credito ai fini dell'esame (e quindi il danno prodotto dall'Irc) il Tar sostiene che esso «pesa per oltre il 55,55 % dei 45 punti assegnati per le prove scritte ed è pari all'83,33 % dei 30 punti assegnati per la valutazione del colloquio», falsando completamente qualsiasi comparazione.

Peraltro, va sempre ricordato che l'Irc concorre insieme ad altri quattro indicatori alla determinazione di un solo punto nella banda di oscillazione del credito.

Una tempesta mediatica

Si potrebbe continuare a lungo a chiosare la sentenza, per rilevarne errori, contraddizioni e sciatteria formale, ma non ci sembra giusto attribuirle più importanza del necessario in quanto essa deve essere compresa nella sua effettiva portata di operazione propagandistica al servizio dell'ideologia anticoncordataria di cui sono portatrici le associazioni firmatarie dei ricorsi (espressione di minoranze talvolta irrisorie e spesso sovrapponibili).

Dobbiamo infatti interrogarci sulla reale efficacia di questa sentenza, che è praticamente nulla sul piano giuridico e conta solo sul piano mediatico. È infatti singolare la scelta dei tempi per la divulgazione della sentenza, che non coincide con i passaggi effettivi del suo iter. La prima udienza pubblica è avvenuta l'11 febbraio 2009 (singolare coincidenza con l'ottantesimo anniversario del primo Concordato), la successiva camera di consiglio è del 6 maggio, la data della sentenza è il 17 luglio. Perché se ne è avuta notizia solo l'11 agosto? La tempistica asimmetrica autorizza sospetti forse non del tutto infondati.

La prima udienza coincideva con l'anniversario dei Patti lateranensi e la notizia dei ricorsi sarebbe apparsa come una ordinaria polemica anticoncordataria (quale in effetti è). La camera di consiglio avrebbe offerto una risonanza sensibile, in prossimità degli scrutini di fine anno, ma non era ancora pronto il testo della sentenza. Il deposito della sentenza coincideva con la frattura al polso del Papa e con alcune infelici espressioni del Tg3 nei suoi confronti, tutti episodi che attiravano simpatia nei confronti della Chiesa e dei suoi esponenti e che avrebbero ridotto l'impatto delle polemiche anti-Irc. La metà di agosto, invece, è periodo generalmente avaro di notizie, durante il quale è facile riempire il vuoto con dispute superficiali che trovano attenzione nel pubblico poco attento delle spiagge; inoltre, con gli uffici del Ministero e della Cei di fatto chiusi per ferie, l'unica fonte di informazione erano coloro che hanno diffuso la notizia, sicché le prime interviste rilasciate dagli opinionisti di turno si sono basate sulle informazioni sommarie ricavate dalla stampa, soffermandosi quasi solo sulla portata ideologica del dibattito (religione sì / religione no, laicità dello Stato e della scuola) e trascurando il merito della questione e la portata effettiva della sentenza. Se ci si fosse soffermati sull'oggetto del contendere, come abbiamo cercato di fare, ci si sarebbe resi conto della assoluta inconsistenza del punto di partenza di tutto l'affare. Ma l'obiettivo di chi ha governato la campagna informativa era proprio quello di dar vita a una polemica. Il significato giuridico della sentenza 7076 della sezione terza quater del Tar del Lazio è infatti ben poca cosa.

Un'efficacia giuridica nulla

In primo luogo, si tratta di una pronuncia relativa alle ordinanze del 2007 e 2008, che hanno regolato operazioni di scrutinio da tempo concluse. Dato che lo stesso Tar sottolinea come quelle ordinanze abbiano valore esclusivamente annuale, è da escludere che una censura mossa nei loro confronti possa incidere sull'anno scolastico 2008-09, per il quale vale l'identica OM 40/09, che pure è stata impugnata ma sulla quale il Tar non si è ancora pronunciato. Gli scrutini rimasti in sospeso a giugno e da concludere ai primi di settembre non sono stati toccati da quella sentenza, ma non saranno mancati sgradevoli strascichi nelle scuole che si sono limitate a leggere i giornali.

In secondo luogo, il ricorso al Consiglio di Stato, tempestivamente annunciato dal ministro Gelmini, non deve essere letto come una scelta di parte del governo ma come un atto dovuto, avviato d'ufficio ogni volta che la pubblica amministrazione risulta soccombente in una sentenza di Tar. Conoscendo le posizioni già espresse in passato dal Consiglio di Stato sull'argomento, non è diffici-

le immaginare l'esito del ricorso (e non avrebbero dovuto far fatica ad immaginarlo neanche i giudici della sezione terza quater).

In terzo luogo, il 19 agosto scorso è apparso sulla Gazzetta Ufficiale l'atteso regolamento della valutazione (DPR 22-6-2009, n. 122), che all'art. 6, c. 3, prevede espressamente la partecipazione degli Idr all'attribuzione del credito scolastico. Nella gerarchia delle fonti giuridiche un regolamento è superiore a un'ordinanza ministeriale e la sentenza del Tar risulta in buona misura superata (e qualcuno ha addirittura sostenuto che anche il ricorso al Consiglio di Stato potrebbe risultare praticamente inutile).

Di fatto, perciò, la polemica ferragostana sull'Irc è risolta ma non si può considerare dissolta, perché gli agguerriti ricorrenti non mancheranno di far partire nuovi attacchi alla normativa oggi contenuta nel DPR 122/09 (la Cgil ha da tempo annunciato ricorsi), quanto meno per via dell'incomprensibile distinzione – questa sì discriminante – che il Ministero ha voluto introdurre tra chi frequenta l'Irc e chi frequenta le attività alternative (art. 2, c. 5, e art. 4, c. 1).

La vicenda, probabilmente, non si chiude qui, anche perché l'assetto valutativo dell'Irc non può considerarsi del tutto definito, dato che proprio il regolamento citato prevede che possano essere apportate modifiche in materia a seguito di eventuali specifici accordi con l'autorità ecclesiastica (art. 2, c. 4 e art. 4, c. 3). Con il nuovo regolamento, infatti, sono stati inseriti nella media dei voti anche il voto di comportamento e quello di educazione fisica, precedentemente esclusi. Rimarrebbe fuori solo il voto di Irc, che non è nemmeno un voto ma un giudizio. E questo, nella logica uniforme della nuova valutazione scolastica, potrebbe costituire una sorta di discriminazione per coloro che dell'Irc hanno scelto di avvalersi. Ma il ministro Gelmini ha già dichiarato di avere intenzione di riconoscere anche all'Irc un voto numerico ed ha annunciato una richiesta di parere in merito al Consiglio di Stato per averne maggiori garanzie di legittimità.

Sergio Cicatelli